Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 6 febbraio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(499)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1260.

Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 2.300 milioni con legge 2 aprile 1962, n. 182, viene ulteriormente elevato a lire 4.300 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1261.

Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1966, in lire 1.000.

Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24 luglio 1959, n. 701, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1262.

Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1263.

Autorizzazione alla spesa di lire 5 miliardi per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da ripartirsi in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971 per la costruzione, ampliamento e completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.

Le somme predette saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1966, n. **1264**.

Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facoltà di economia e commercio statali e libere e limitatamente alle materie previste per i primi tre anni del corso di laurea, sono considerati validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio, funzionante in via di fatto, nella città dell'Aquila dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso.

Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite, potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione, all'Università da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **1265**.

Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1965, n. 109, riguardante i modi di impiego delle riserve matematiche delle cauzioni, dei fondi di riserva, della riserva premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 25 febbraio 1965, n. 109, che apporta modifiche agli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del citato testo unico;

Ritenuto che secondo quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, occorre provvedere a stabilire i criteri di valutazione dei titoli in essa descritti e le altre norme di attuazione della legge medesima;

Sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante che gli investimenti in titoli azionari effettuati a norma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, non superano nel loro valore nominale il 3 % del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

La stessa documentazione deve essere presentata dagli altri enti e dalle società di assicurazione per i titoli azionari destinati a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma dell'art. 30, n. 8, del citato testo unico, modificato dalla stessa legge 25 febbraio 1965, n. 109.

Art. 2.

I titoli azionari ed obbligazionari investiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o destinati dagli enti e dalle società di assicurazione a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma, rispettivamente, degli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, sono valutati ai soli fini della predetta copertura come segue:

a) le azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario ed i titoli obbligazionari: a 9/10 del corso di borsa alla chiusura dell'esercizio. Le azioni ed obbligazioni vincolate durante l'esercizio, a completamento delle riserve matematiche e delle cauzioni o in sostituzione di altre attività già vincolate, sono valutate a 9/10 del corso di borsa del giorno precedente a quello del vincolo;

b) le azioni di altre società: a 8/10 del corso di borsa alle date di cui alla precedente lettera *a*).

Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio della Banca stessa.

Art. 3.

Fermo quanto disposto dagli articoli 30, 54 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, gli enti e le società di assicurazione sono tenuti a verificare al 30 giugno di ciascun anno, la valutazione dei titoli azionari e obbligazionari vincolati a copertura, delle riserve matematiche e delle cauzioni. Qualora il valore complessivo di tali titoli, calcolato al corso di borsa all'anzidetta data, risulti inferiore a quello determinato in base ai criteri di valutazione, stabilito al primo comma dell'art. 2, gli enti e le società predette debbono provvedere entro trenta giorni a reintegrare la copertura per la relativa differenza.

Art. 4.

I modi e i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo dei titoli di cui al precedente articolo 2, primo e secondo comma, sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 31 e 42 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dagli articoli 27, 32, 53 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 5.

Qualora alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109, l'Istituto nazionale delle assicurazioni avesse già acquisito titoli azionari e obbligazionari di cui al presente decreto, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla citata legge 25 febbraio 1965, n. 109, l'Istituto predetto non potrà effettuare ulteriori investimenti in titoli azionari e obbligazionari della medesima specie, sino a quando non risultino osservati i limiti prescritti dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109.

La stessa disposizione si applica per gli altri enti e società di assicurazione che, alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109, avessero vincolato, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, titoli azionari e obbligazionari a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dall'art. 30, n. 8, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, 28 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966, n. 1266.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del VI Istituto tecnico industriale statale di Milano.

N. 1266. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del VI Istituto tecnico industriale statale di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. 1267.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Tito Vescovo, di Roma.

N. 1267. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S.S. il Sommo Pontefice per la citta di Roma in data 15 gennaio 1964, integrato con altro decreto del 20 settembre 1965 e con dichiarazione del 18 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Tito Vescovo in Roma - quartiene Valco S. Paolo, ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. 1268.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Alfonsine (Ravenna).

N. 1268. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Faenza in data 19 marzo 1966, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Giuseppe, in contrada Fiumazzo del comune di Alfonsine (Ravenna). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede della Parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. 1269.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Gervasio e Protasio, nel comune di Carlino (Udine).

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 11 dicembre 1965, integrato con tre dichiarazioni del 7 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Gervasio e Protasio, in frazione San Gervasio del comune di Carlino (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966.

Conferimento della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura dei cantieri di Robiei e Stabiascio (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Vista la legge del 29 ottobre 1965, n. 1230, che detta norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della « Stella al merito del lavoro », per onorarne la memoria, ai lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura dei cantieri di Robiei e Stabiascio (Svizzera);

Sentita la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » ai seguenti lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 a Robiei e Stabiascio (Svizzera):

Barilani Enrico Andrea
Bilabini Antonio Alippio
Bonetti Pietro
Butti Giancarlo
Caputo Domenico
Casanova Angelo
Chenet Valerio
Domenighini Giovanni
Falconi Remoaldo Eugenio
Lazzarotto Bruno
Maglia Silvio
Nordera Luigi
Pasinetti Giovanni Giuseppe
Ranza Luigi Gervasio
Vettori Elpidio Antonio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1966

SARAGAT

BOSCO — FANFANI

(959)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1966.

Conferimento della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani periti il 5 giugno 1965 nel sinistro della M/c « Luisa » avvenuto a Bandar Mashur (Golfo Persico).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1230, che detta norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della « Stella al merito del lavoro », per onorarne la memoria, ai marittimi italiani periti il 5 giugno 1965 nel sinistro della M/c « Luisa » avvenuto a Bandar Mashur (Golfo Persico);

Sentita la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » ai seguenti lavoratori:

Albertani Marcello
Allegretta Mauro
Astarita Mariano
Calise Aniello
Caltabiano Sebastiano
Carrozza Carlo
Carta Salvatore
Ciaravolo Gennaro
Cricchio Salvatore
D'Agnese Erasmo
Fiorini Oscar
Garganese Donato
Gastone Nicola
Giammanco Vincenzo
La Mattina Angelo
Lo Bello Francesco
Maisano Domenico
Marchetta Michele
Mascioli Tullio
Mauro Sergio
Noto Salvatore
Occhiofino Giuseppe
Parodi Lazzaro
Penzo Angelo
Pettinato Leonardo
Predonzan Giuseppe
Scarpa Leone
Spadavecchia Domenico
Undiemi Pietro
Vassallo Ignazio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1966

SARAGAT

BOSCO — FANFANI

(958)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1966.

Verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni nella provincia di Padova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Considerato che, con il notevole espandersi dell'abitato di Padova e dei centri limitrofi l'attuale ripartizione dei Comuni della Provincia non risulta più rispondente ad un'equa divisione dei lavori da svolgere ai fini delle verificazioni periodiche per rilevare ed accertare i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del Catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Padova e l'anno in cui, a cominciare dal 1967, deve eseguirsi in

ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Padova agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1967

Distretto d'imposte di Monselice:

Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Boara Pisani, Galzignano Monsèlice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella.

Distretto d'imposte di Padova:

Abano Terme, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cervarese Santa Croce, Montegrotto Terme, Rovolon, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano.

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Este:

Baone, Barbona, Càrceri, Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò.

Distretto d'imposte di Montagnana:

Casale di Scodòsia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana.

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Camposampiero:

Borgoricco, Campodàrsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebasèleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Distretto d'imposte di Cittadella:

Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galleria Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lùpari, San Pietro in Gu, Tòmbolo.

Distretto d'imposte di Padova:

Curtarolo.

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Padova:

Agna, Albignàsego, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Maserà di Padova, Ponte San Nicolò, Saonara, Terrassa Padovana, Tribano.

Distretto d'imposte di Piove di Sacco:

Arzergrande, Bovolenta, Brùgine, Codevigo, Corrèzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco.

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Padova:

Cadòneghe, Campodoro, Limena, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Rubano, Vigodàrzere, Vigonza, Villafranca Padovana.

(860)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Palermo, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico e della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Palermo presentato dalla SIP - Società italiana per lo esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1051ª adunanza tenuta il 14 dicembre 1966;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Palermo, e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

Settore di Palermo: unica rete urbana:

rete urbana di Palermo, comprendente i comuni di Palermo, Altofonte, Ficarazzi, Monreale, Villabate.

Settore di Bagheria: unica rete urbana:

rete urbana di Bagheria, comprendente i comuni di Bagheria, Altavilla, Casteldaccia e Santa Flavia.

Settore di Bisacquino: unica rete urbana:

rete urbana di Bisacquino, comprendente i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa E. e Giuliana.

Settore di Carini: 2 reti urbane:

rete urbana di Carini, comprendente i comuni di Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Torretta.

rete urbana di Cinisi-Terrasini, comprendente i comuni di Cinisi e Terrasini.

Settore di Cerda: unica rete urbana:

rete urbana di Cerda, comprendente i comuni di Cerda, Aliminusa, Montemaggiore B. e Sciara.

Settore di Corleone: unica rete urbana:

rete urbana di Corleone, comprendente i comuni di Corleone, Campofiorito e Roccamena.

Settore di Lercara Friddi: 5 reti urbane:

rete urbana di Lercara Friddi, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Alia, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Castronuovo di S., comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Roccapalumba, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Vicari, comprendente il Comune omonimo;

Settore di Misilmeri: 2 reti urbane:

rete urbana di Misilmeri, comprendente i comuni di Misilmeri, Belmonte M. e Bolognetta;

rete urbana di Marineo, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Partinico: 3 reti urbane:

rete urbana di Partinico, comprendente i comuni di Partinico e Borgetto;

rete urbana di Balestrate, comprendente i comuni di Balestrate e Trappeto;

rete urbana di Montelepre, comprendente i comuni di Montelepre e Giardinello.

Settore di Piana degli Albanesi: 2 reti urbane:

rete urbana di Piana degli Albanesi, comprendente i comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela;

rete urbana di San Giuseppe Iato, comprendente i comuni di San Giuseppe Iato e San Cipirello;

Settore di Prizzi: unica rete urbana:

rete urbana di Prizzi, comprendente i comuni di Prizzi e Palazzo Adriano.

Settore di Termini Imerese: 2 reti urbane:

rete urbana di Termini Imerese, comprendente i comuni di Termini Imerese e Trabia;

rete urbana di Caccamo, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Ustica: unica rete urbana:

rete urbana di Ustica, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Villafrati: unica rete urbana:

rete urbana di Villafrati, comprendente i comuni di Villafrati, Baucina, Cefalà Diana, Godrano, Ciminna, Mezzojuso, Campofelice di F. e Ventimiglia di Sicilia.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(833)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico all'Ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.) e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni di vigilanza sull'Ente, in precedenza esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1954, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente già approvato con il citato regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1965, con il quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il periodo biennale dal 6 settembre 1965 al 5 settembre 1967;

Visto la lettera del 13 aprile 1966, con la quale il presidente dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA), su proposta dei competenti Organi collegiali, ha comunicato l'accoglimento delle dimissioni del dott. Franco Fanelli e designato, in sostituzione del medesimo, quale rappresentante la categoria degli esercenti le lavorazioni meccanico-agricole per conto di terzi, l'on. dott. Antonio Laforgia;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del dott. Franco Fanelli ed è disposta la nomina a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.), per il restante periodo del biennio in corso, dell'on. dott. Antonio Laforgia, quale rappresentante della categoria professionale degli esercenti le lavorazioni meccanico-agricole per conto di terzi.

Roma, addì 10 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(1004)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(862)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Nomina di un sindaco effettivo del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni circa la tutela del risparmio e l'esercizio del credito e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, numero 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale in data 11 marzo 1948, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 1965 con il quale il dott. Salvatore Viaggio fu nominato revisore effettivo, in rappresentanza del Tesoro, del Banco di Napoli, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967;

Visto il decreto ministeriale in data 6 agosto 1966 con il quale, tra l'altro, sono state apportate modifiche agli articoli 36 e 37 dello statuto del predetto Banco, riguardanti, tra l'altro, la trasformazione del Collegio dei revisori in Collegio sindacale e l'attribuzione di maggiori funzioni a detto Collegio sindacale;

Ravvisata l'opportunità di procedere, in conseguenza, alla nomina del sindaco effettivo, in rappresentanza del Tesoro, per il quadriennio 1967-1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio è nominato, per un quadriennio, sindaco effettivo del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il predetto dott. Viaggio, che assume la presidenza del Collegio dei sindaci del Banco di Napoli, resterà in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(906)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Nomina del Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1965, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 73, col quale venne, tra l'altro, prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato al dott. Mario Berry;

Considerata la necessità di restituire il suddetto Istituto all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

Il dott. Mario Berry è nominato Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 324

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1965, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 73, col quale venne, tra l'altro, prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato al dott. Mario Berry;

Viste le designazioni pervenute;

Considerata la necessità di restituire il suddetto Istituto all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito oltre che dal Presidente dott. Mario Berry, da:

Petrelli dott. Guido, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Sanna dott. Vincenzo, ispettore generale della Direzione generale del Tesoro;

Rossano dott. Raffaele, ispettore generale del Ministero industria e commercio;

Marasà dott. Salvatore, direttore centrale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Calderoni prof. Ugo, direttore generale al Ministero delle finanze;

Sessa dott. Antonio, direttore reggente l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti e Biblioteca centrale giuridica del Ministero grazia e giustizia;

Dispenza dott. Agostino, ispettore generale - rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Membri particolarmente competenti in materia grafica, cartaria o tecnica amministrativa:

Lordi prof. dott. Achille;
Solari dott. Domingo;
Tamburrini dott. Ugo.

Dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato:

Pacini dott. Bruno, impiegato;
Troncarelli Alvaro, operaio grafico;
Marchesiello Salvatore, operaio cartario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 325

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.
Costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1965, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 73, col quale venne nominato il Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Viste le designazioni pervenute;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito come segue:

Presidente effettivo:

Di Napoli dott. Gaetano, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Membri effettivi:

Delfino dott. Luigi, ispettore generale del Provveditorato generale dello Stato;
Tarquinio perito ind.le Antonio, impiegato dell'Istituto;

Presidente supplente:

Buccella dott. Michele, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Membri supplenti:

Attanasio dott. Raffaele, ispettore generale del Provveditorato generale dello Stato;
Pantò Carlo, impiegato dell'Istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 326

(1254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di aree facenti parte del compendio ferroviario della linea Rimini - Novafeltria esercitata in regime di gestione commissariale governativa.

Con decreto interministeriale n. 3564 (32) F. 80, in data 16 dicembre 1966 è stato disposto il passaggio dal pubblico Demanio - Ramo ferrovia - al patrimonio dello Stato delle aree facenti parte del compendio ferroviario della linea Rimini - Novafeltria esercitata in regime di gestione commissariale governativa appresso specificate:

1) in comune di San Leo (Pesaro):
partita terreni n. 3059, foglio n. 3, mappali 142, 398;
partita terreni n. 3059, foglio n. 4, mappali 159, 162, 166, 168;
partita terreni n. 3059, foglio n. 5, mappale 56;
partita terreni n. 3059, foglio n. 6, mappali 119, 120;
partita terreni n. 3059, foglio n. 7, mappale 301;
partita terreni n. 3059, foglio n. 14, mappale 258;
partita terreni n. 3059, foglio n. 2, mappali 102-*a*, 102-*b*, 83-*a*, 83-*b*;
partita terreni n. 3059, foglio n. 9, mappale 190;
partita N.C.E.U. n. 650, foglio n. 3, mappale 397 (staz. Pietracuta);
partita N.C.E.U. n. 650, foglio n. 3, mappale 402 (cant. Marzocco);
partita N.C.E.U. n. 650 foglio n. 4, mappale 160 (cant. Grandone);
partita N.C.E.U. n. 650, foglio n. 4, mappale 163 (garitta La Piana);
partita terreni n. 3059, foglio n. 3, mappali 394, 396, 401;
partita terreni n. 3059, foglio n. 5, mappali 166, 171;
partita terreni n. 3059, foglio n. 9, mappale 202;

2) in comune di Talamello (Pesaro):
partita terreni n. 268, foglio n. 8, mappali 78, 90;
partita terreni n. 286, foglio n. 8, mappali 80, 82, 84;

3) in comune di Novafeltria (Pesaro):
partita terreni n. 4055, foglio n. 13, mappali 590, 594;
partita terreni n. 4055, foglio n. 30, mappali 267, 268, 269, 270, 276;
partita terreni n. 4055, foglio n. 32, mappali 365, 371;
partita terreni n. 4055, foglio n. 33, mappali 114, 116, 117, 121-*a*;
partita terreni n. 4055, foglio n. 34, mappale 170;
partita terreni n. 4055, foglio n. 35, mappale 92;
partita terreni n. 4055, foglio n. 36, mappali 227, 230;
partita terreni n. 4055, foglio n. 37, mappali 67, 68, 69;
partita N.C.E.U. n. 298, foglio n. 37, mappale 66 (casello Ronchi);
partita N.C.E.U. n. 298, foglio n. 36, mappale 217 (staz. Secchiano);
partita terreni n. 4055, foglio n. 13, mappali 549, 597;
partita terreni n. 4055, foglio n. 36, mappali 218, 223, 225, 119;

4) in comune di Rimini (Forlì):
foglio 74, particelle 669, 2490;
foglio 85, particelle 200, 201, 202, 193, 199;
foglio 81, particelle 1;
foglio 89, particelle 115, 29;
foglio 129, particelle 50, 51;
foglio 79, particelle 92;

5) in comune di Verucchio (Forlì):
foglio 6, particelle 156;
foglio 12, particelle 101, 102;
foglio 15, particelle 154, 163, 57, 161, 165, 175, 146, 176;
foglio 13, particelle 249, 154, 253;
foglio 20, particelle 165, 167, 183, 195;
foglio 23, particelle 25, 35;
foglio 22, particelle 64;
foglio 27, particelle 91, 92.

(781)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Noragugume (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1036)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Modolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1037)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Sagama (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 912.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1047)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Basicò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.452.772 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1050)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Orotelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.292.488 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1040)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Villanovatulo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.310.718, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1041)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.800.000 per la copertura del divanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1042)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Samugheo (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1043)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Atzara (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.459.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1038)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di San Vero Milis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.627.331 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1044)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Escolca (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 369.684 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1039)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Senorbì (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1045)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Tramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1046)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.857.114 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1049)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Sindia (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.894.450 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1048)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Zeddiani (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1053)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Bitonto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 568.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1051)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Galatina (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1052)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Perito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.385.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(996)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1967, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.273.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	151.734	Barone Maria Teresa di Vincenzo, moglie di Friscia Pellegrino Giuseppe di Accurzio, domiciliata in Ciminna (Palermo). *Annotazione*: Iscritta con dichiarazione che è vincolata come dote della titolare, registrato atto 5 settembre 1938, rogato Anselmo, notaio in Ciminna	100.000
Id.	280.408	Crisci Raffaele, nato in Maddaloni il 1° dicembre 1944, minore sotto la patria potestà della madre Di Sette Alessandra, vedova Crisci, nata in Maddaloni il 25 marzo 1914, domiciliato in Maddaloni (Caserta)	85.000
Id.	225.689 (nuda proprietà)	Sciunnach Marco, Rosella e Dario fu Renato, minori sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario, vedova Sciunnach, domiciliati in Roma. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta ad Anav Elena di Dario, vedova Sciunnach, giusta domanda in data 27 dicembre 1948 del notaio Bellini di Roma	34.000

Roma, addì 27 gennaio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(1073)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ispettore principale in prova, nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della aviazione civile, tra i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

1) ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che rivestano grado non inferiore a quello di capitano, posseggano il brevetto di pilota civile di terzo grado con licenza in corso di validità ed il diploma di scuola media superiore;

2) cittadini italiani in possesso del brevetto di pilota civile di terzo grado con licenza in corso di validità e del diploma di scuola media superiore;

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'annesso 1°, quarta edizione e successivi emendamenti, alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed avere effettuato l'attività volativa prevista nel successivo art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Due dei posti messi a concorso sono riservati a candidati in possesso, oltre che del brevetto di pilota civile di terzo grado, anche di quello di pilota militare di elicottero o di pilota commerciale di elicottero con licenza in corso di validità e che abbiano svolto, sugli elicotteri, l'attività volativa di seguito indicata.

I candidati di cui al punto 2) non possono essere ammessi al concorso qualora siano esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, e siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti non devono aver superato il 32° anno di età, il predetto limite è elevato:

1) di due anni per i coniugati e un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per chi abbia partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato od assimilato, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione.

I suddetti benefici non competono a chi abbia riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Africa italiana;

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trenanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad esse assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, di cui alla tabella *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e tre a sei della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per gli orfani di guerra e per gli orfani di caduti per causa di servizio;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2)

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e de Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

L'attività volativa, di cui al precedente art. 1 deve essere stata compiuta con le seguenti modalità:

a) ispettori di volo su velivoli:

1) ore totali di volo 1500 delle quali almeno 1000 effettuate in qualità di 1° pilota comandante o di solo pilota a bordo su velivoli plurimotori di peso superiore ai 5700 kg. ovvero su reattori;

2) nell'attività volativa totale devono essere comprese almeno 300 ore di volo strumentale (IFR/R);

3) nei 12 mesi antecedenti alla data di scadenza del bando di concorso i candidati devono aver compiuto almeno 100 ore di volo delle quali almeno 20 ore di volo strumentale (IFR/R).

I candidati di cui alla presente lettera devono avere compiuto le ore di volo richieste in qualità di pilota comandante, su velivoli militari ovvero civili commerciali ed essere in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso, dell'abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità;

b) ispettori di volo su elicotteri;

1) ore totali di volo 1000 di cui almeno 600 su elicottero; di queste ultime almeno 450 devono essere state compiute in qualità di pilota comandante e in tale ultima attività devono essere comprese non meno di 250 ore compiute in attività di pilota comandante di elicottero commerciale ovvero militare;

2) abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità;

3) nei 12 mesi antecedenti alla data di scadenza del bando di concorso i candidati devono aver compiuto almeno 100 ore di volo in qualità di pilota comandante su elicottero commerciale ovvero militare.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire, successivamente alla domanda ed allo stesso indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento di apposito invito:

1) dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare per i candidati di cui al n. 1) dell'art. 1 o dalla Direzione della circoscrizione aeroportuale di residenza per i candidati di cui al n. 2) dell'art. 1 contenente l'indicazione dell'avvenuto svolgimento, da parte dell'interessato, alla data di scadenza del bando, dell'attività volativa richiesta al punto *a*) ovvero al punto *b*) del precedente art. 3;

2) i documenti attestanti l'eventuale possesso dei titoli di seguito elencati i quali verranno valutati prima dell'espletamento delle prove di esame a sensi delle norme vigenti e con le modalità appresso precisate, per un punteggio massimo complessivo non superiore a 5/10 così ripartite:

a) per ogni 150 ore di volo o frazione superiore a 100 ore, oltre le 1500 richieste, effettuate in qualità di pilota comandante su aeromobili dei tipi anzidetti, punti 0,10; punti 0,15 per ogni 100 ore o frazione superiore a 50 ore se trattasi di volo strumentale compiuto oltre le ore richieste, per l'ammissione dei candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 ovvero ogni 50 ore o frazione superiore a 25 ore compiute dai candidati di cui alla lettera *b*) del menzionato art. 3, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni abilitazione: su plurimotori ad elica o su elicotteri punti 0,15; su monoreattori punti 0,30; su plurireattori punti 0,40 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

c) per corsi superati all'estero, di specializzazione aeronautica esclusi quelli per conseguire il brevetto di pilotaggio o le abilitazioni e di durata non inferiore a due mesi, risultante da certificazione del Ministero della difesa-Aeronautica o della autorità diplomatica italiana all'estero, da punti 0,10 a 0,20 per ogni corso per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,40;

d) per il possesso di brevetti di pilotaggio, diversi da quello di pilota privato, conseguiti all'estero documentati con le modalità di cui sopra ed esclusi quelli prescritti per l'ammissione al concorso: da punti 0,10 a 0,20 per ciascun brevetto e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,40;

e) per il possesso dell'abilitazione di istruttore su plurireattori punti 0,50; su plurimotori o monoreattori punti 0,40; su monomotori punti 0,20; di volo a vela punti 0,15; di pilota di aliante punti 0,05; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40;

f) per il possesso di laurea conseguita presso una Università statale od Istituto superiore riconosciuto: da punti 0,80 a 0,90 per la laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale; da punti 0,70 a 0,80 per la laurea in scienze nautiche; da punti 0,60 a 0,70 per la laurea in ingegneria elettronica od elettrotecnica; da punti 0,50 a 0,60 per la laurea in ingegneria meccanica; da punti 0,40 a 0,50 per la laurea in altri rami dell'ingegneria ovvero per la laurea ad indirizzo tecnico scientifico; da punti 0,30 a 0,40 per la laurea ad indirizzo giuridico economico; da punti 0,20 a 0,30 per la laurea ad indirizzo diverso da quelli precedenti.

Art. 5.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il possesso dei requisiti professionali di cui al terzo comma dell'art. 1 e l'avere svolto l'attività volativa prevista alla lettera *a*) ovvero *b*) dell'art. 3;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne riportate;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del

recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

o) la lingua o le lingue estere eventualmente scelte per la prova facoltativa, specificando altresì se intende sostenerne anche il relativo esame scritto.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 17.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale cui si aggiungono quello conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio eventualmente assegnato ai sensi del comma seguente.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle di cui al successivo art. 17, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 8 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta nei confronti dei candidati di cui al n. 2) del precedente art. 1.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti, dei posti conferibili e della ripartizione di cui al precedente art. 1, ultimo comma.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio in originale od in copia: quest'ultima dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciata in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza; ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, del segretario della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici o dai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione od in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 od in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, od in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili

in seguito ad eventi di guerra: un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

i) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

m) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

n) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

r) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

s) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, su carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

t) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 14.

A sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, i vincitori del concorso dovranno frequentare, successivamente, alla nomina, un corso di perfezionamento professionale, in Italia o all'estero, su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto di impiego con decreto motivato e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale predetto.

Qualora il rapporto di impiego venga risolto, sarà corrisposta all'interessato una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Dal corso sopraindicato possono essere dispensati, con giudizio motivato dell'Amministrazione, i vincitori del concorso che siano abilitati all'esercizio delle funzioni di pilota di linea conformemente all'annesso 1°, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione di Chicago precedentemente menzionata.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la corresponsione di una indennità uguale a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualificata indicata nel primo comma dell'art. 13.

Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 16.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla Commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 17, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 17.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) navigazione astronomica;

2) metereologia e circolazione aerea;

3) relazione in lingua inglese, senza l'uso del vocabolario, su di un argomento tecnico-operativo.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento operativo dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, spagnola, tedesca.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

1) l'O.A.C.I. con particolare riguardo agli allegati alla Convenzione di Chicago numeri 1, 2, 4, 11, 12, 13, 15;

2) le disposizioni del Codice della navigazione relative alla gente dell'aria ed alle inchieste sui sinistri;

3) cenni sulle norme della parte seconda del Codice della navigazione riguardo agli organi amministrativi della navigazione all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione, alla navigazione da turismo e con alianti;

4) ordinamento e funzioni dell'Ispettorato generale della aviazione civile, con particolare riguardo ai compiti di istituto degli ispettori di volo;

5) cenni sul R.A.I. e sull'Aero Club d'Italia;

6) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

7) prova obbligatoria di inglese consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento operativo nonchè in una breve conversazione sull'argomento stesso; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere l'esame facoltativo in una o più delle tre lingue precitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1966
Registro n. 6 M.T. e A.C. Isp. Gen. Av. Civ., foglio n. 150

(Schema della domanda di ammissione su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile 1° Servizio - Ufficio 11° - Personale - Piazzale degli Archivi. — ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (solo per i candidati di cui al n. 2) dell'art. 1, che avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . di . . . il . . . ., di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al terzo comma dell'art. 1 del bando di concorso, di avere effettuato l'attività volativa prescritta nell'art. 3 del bando di concorso, al punto *a*) (ovvero al punto *b*), di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

(I candidati di cui al n. 2) dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere cittadini italiani).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso in qualità di . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Chiede di sostenere la prova facoltativa scritta e/o orale nelle seguenti lingue . . . .

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza).

(297)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 16 gennaio 1967).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, n. 44 (quarantaquattro) posti di ufficiale aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Esercito) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Esercito) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pen-

sione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(750)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta consorziale vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4118 del 25 novembre 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per undici posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 135 del 10 gennaio 1967, con il quale veniva bandito, ai sensi dell'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie, il concorso per titoli per seguenti condotte ostetriche consorziate: 1) Azzano S. Paolo-Grassobblio-Orio al Serio; 2) Capriate S. Gervasio-Filago;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice di cui al precedente decreto n. 4118 del 25 novembre 1966, è incaricata di svolgere il concorso per titoli per le condotte ostetriche consorziate citate nelle premesse.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 12 gennaio 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

(627)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5170 del 5 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 5171 del 5 agosto 1966, con il quale è stata disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Gildone, Civitanova del Sannio, Vastogirardi hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Di Paolo Attilio: Gildone;
2) Florio Michele: Civitanova del Sannio;
3) Iannone Isidoro: Vastogirardi (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 28 dicembre 1966

Il medico provinciale reggente: TESTA

(664)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1966, n. 774, con il quale — tra l'altro — è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1966, n. 2874, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto 7 settembre 1966, n. 4475, relativo all'ammissione dei sanitari che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Padoan Armando . . . . punti 64,959
2. Oricoli Luigi . . . . » 60,319
3. Libralato Arnaldo . . . . » 58,228
4. Tombolini Aldo . . . . » 57,252
5. Delaito Augusto . . . . » 56,934
6. De Conti Alberto . . . . » 56,770
7. De Prà Eligio . . . . » 55,698
8. Pivetta Giuseppe . . . . » 53,560
9. Pecile o Pezzile Gianfranco . . . . . » 53,477
10. Ripoli Renzo . . . . » 51,807
11. Zancanaro Luigi . . . . » 51,149
12. Thiella Pietro . . . . » 50,841
13. Dovigo Luigi . . . . » 50,328
14. Pagotto Elia . . . . » 50,319
15. Rippa Italo . . . . » 50,247
16. Stefanini Paolo . . . . » 49,816
17. Dal Secco Alfredo . . . . » 48,755
18. Tinelli Luigi . . . . » 48,753
19. Latrofa Alberto . . . . » 48,729
20. Faieti Gherardo . . . . » 48,503
21. Domenicali Giacomo . . . . » 48,344

22. Meleleo Nicola . . . . punti 47,644
23. Casini-Ropa Enrico . . . . » 47,001
24. Ragagnin Leo . . . . » 46,723
25. Cerati Ezio . . . . » 46,536
26. Colpi Francesco . . . . » 45,180
27. Berno' Giuliano . . . . » 44,977
28. Caroli Antonio . . . . » 42—

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 23 gennaio 1967

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 353, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per la copertura di cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificatisi nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Padoan Armando: Villorba (1ª);
2) Oricoli Luigi: Volpago del Montello (unica);
3) Libralato Arnaldo: Mogliano Veneto (2ª);
4) Tombolini Aldo: — — ;
5) Delaito Augusto: Monastier (unica);
6) De Conti Alberto: Fregona (unica).

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 23 gennaio 1967

Il medico provinciale: CAMPORESE

(886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7867 in data 21 giugno 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 7867, in data 9 settembre 1966, con il quale è stata stralciata dal bando suddetto la 2ª condotta medica del comune di Genazzano;

Visto l'art. 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Roma, dell'Ordine dei medici della provincia di Roma e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Laghezza dott. Raffaele, vice prefetto ispettore in servizio presso la Prefettura di Roma;

Milella dott. Vincenzo, medico provinciale capo in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Roma;

Chidichino prof. Guido, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Roma;

Sposito prof. Mario, primario medico degli Ospedali riuniti di Roma;

Barone dott. Camillo, medico condotto titolare del comune di Roma.

Segretario:

Colaiacomo dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, il presente provvedimento sarà inoltre affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale ed a quello della Prefettura di Roma.

Roma, addì 18 gennaio 1967

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(787)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1967, n. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 2 *del* 17 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1967, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in L. 31.391.200.000 il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1967.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l'esercizio finanziario 1967, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1967 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge del bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 7.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 496) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 497) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti della entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 7.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, all'istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per l'entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 648, 649, 650, 651, 662 e 663 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 76 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 607, 643, 644, 645, 646, 647 e 665 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 77 dello stato di previsione della entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e al turismo, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 464 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 78 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Art. 17.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini dell'art. 8 della presente legge e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli riguardanti stipendi, paghe ed altri assegni fissi, compensi per lavoro straordinario ed indennità di missione, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'esercizio finanziario, da un ramo all'altro della Amministrazione regionale, in base all'art. 10 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

Art. 19.

I residui risultanti al 1° gennaio 1967 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1967, soppressi nel corso dell'esercizio finanziario in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 20.

E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1967, annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'art. 11 nella somma di lire 400 milioni il contributo da versare all'Azienda ai sensi dell'art. 12, lettera g), della citata legge regionale istitutiva dell'Azienda medesima.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 gennaio 1967

BERZANTI

Quadro generale riassuntivo del

ENTRATE

TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato	30.135.000.000	
Totale del Titolo I ..	30.135.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra tributarie	1.231.200.000	
Totale dei Titoli I e II	31.366.200.000	31.366.200.000
Spese occorrenti	10.546.200.000	
Differenza .	20.820.000.000	
TITOLO III		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti		25.000.000
Totale dei titoli I, II e III		31.391.200.000
Accensione di debiti		—
Totale complessivo delle entrate		31.391.200.000

Per titoli e per rubriche	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Ufficio presidenza del Consiglio regionale	435.000.000
Finanze	2.651.200.000
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Trasporti e turismo	
Totale del Titolo I	3.086.200.000
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
Finanze	—
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Trasporti e turismo	—
Totale del Titolo II	—
Totale dei Titoli I e II	3.086.200.000

bilancio per l'esercizio finanziario 1967

SPESE						
Per sezioni					Per totali	
Istruzione, cultura e ricerca scientifica	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	—	—	—	—	435.000.000	
—	—	840.000.000	—	1.035.000.000	4.526.200.000	
—	—	—	2.307.500.000	—	2.307.500.000	
—	—	518.500.000	—	—	518.500.000	
—	—	—	108.000.000	—	108.000.000	
1.414.000.000	—	—	—	—	1.414.000.000	
—	—	—	155.500.000	—	155.500.000	
—	—	745.000.000	—	—	745.000.000	
—	—	—	336.500.000	—	336.500.000	
1.414.000.000	—	2.103.500.000	2.907.500.000	1.035.000.000	10.546.200.000	10.546.200.000
—	—	—	250.000.000	3.200.000.000	3.450.000.000	
—	—	—	5.245.000.000	—	5.245.000.000	
—	—	1.515.000.000	—	—	1.515.000.000	
—	—	—	4.450.000.000	—	4.450.000.000	
140.000.000	—	—	—	—	140.000.000	
650.000.000	240.000.000	1.055.000.000	2.060.000.000	—	4.005.000.000	
—	—	350.000.000	—	—	350.000.000	
—	—	—	1.690.000.000	—	1.690.000.000	
790.000.000	240.000.000	2.920.000.000	13.695.000.000	3.200.000.000	20.845.000.000	20.845.000.000
2.204.000.000	240.000.000	5.023.500.000	16.602.500.000	4.235.000.000	31.391.200.000	31.391.200.000

Rimborso di prestiti	—
Totale complessivo delle spese	31.391.200.000
Totale complessivo delle entrate	31.391.200.000
Pareggio .	—

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1967, n. 2.

Interventi d'urgenza per lavori ed opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 3 *del* 24 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, fissati dal Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è autorizzata a provvedere, nei casi d'urgenza, con le modalità indicate negli articoli successivi:

a) alla esecuzione di lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) al ripristino della efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale e delle opere di miglioramento fondiario d'interesse collettivo, danneggiate o distrutte;

c) alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani, sconvolti od alterati.

Art. 2.

I lavori e le opere, di cui all'articolo precedente, quando sovrasti un pericolo imminente per la distruzione di opere o grave menomazione dell'efficienza delle funzioni esplicate dalle opere predette, sono direttamente disposti e gestiti dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, che ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

Qualora i provvedimenti adottati dall'Assessore ai sensi del precedente comma non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 72 del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 3.

Fuori dell'ipotesi prevista dal I comma dell'articolo precedente, i lavori e le opere, di cui all'articolo 1, sono disposti e gestiti dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, che ne approva il progetto, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

I progetti esecutivi comprenderanno, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere e dei lavori, anche quello, in percentuale, necessario per la progettazione, direzione locale, assistenza, spese generali e di collaudo.

Art. 5.

I lavori e le opere, di cui all'art. 1, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei lavori e delle opere, previsti dalla presente legge, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ha facoltà di avvalersi degli uffici dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana, dei Comuni, delle Province e del Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone nonché di quelli della Azienda regionale delle foreste e di altri Enti pubblici.

Art. 7.

Fuori dei casi in cui lo Stato interviene direttamente ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti i lavori e le opere, che siano da eseguire, per gli scopi menzionati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1, in dipendenza delle alluvioni e delle mareggiate dell'autunno 1966.

Art. 8.

Per gli scopi previsti dalla presente legge sono autorizzate la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1967 e la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1967, è istituito il capitolo 621, con la denominazione « Spese per provvedere, in via d'urgenza, alla prevenzione di danni dipendenti da dissesti idrogeologici; al ripristino della efficienza di opere di bonifica, di bonifica montana, di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento fondiario; alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani » e con lo stanziamento di lire 400 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1967 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1967, fa carico al sopra citato capitolo 621.

L'onere di lire 200 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976, farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 gennaio 1967

BERZANTI

(915)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.